La valutazione delle rimanenze

Rimanenze di magazzino

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo
- Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo acquisti-produzione-vendite, comprendendo:
  - beni non ancora immessi nel processo produttivo (materie prime, sussidiarie, di consumo)
  - beni in corso di lavorazione e semilavorati
  - beni in attesa di essere collocati sul mercato (prodotti finiti, merci)
- Realizzo prevalentemente diretto

❖ *Determinazione del valore delle rimanenze*

- ***Criterio di valutazione* (ex *art. 2426, 1° comma, punto 9)***

→ ***minore*** tra il ***costo di acquisto o di produzione*** e

il ***valore di realizzazione*** desumibile dall'andamento del mercato

→ ***Costo di acquisto o di produzione***

- possibilità di calcolo in modo specifico
- per i beni fungibili, adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
  - *costo medio ponderato*
  - *Lifo (Last in, first out)*
  - *Fifo (First in, first out)*

→ ***Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato***

- per materie prime, di consumo e sussidiarie e per i semilavorati riferimento al ***costo di sostituzione*** (v. Capaldo, pagg. 390-392)
- per prodotti finiti e merci riferimento al presumibile ***valore netto di realizzo***

→ A seguito di una svalutazione, ripristino del valore di costo se, in esercizi successivi, il valore di mercato risulta superiore al costo

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 92 del Tuir)*

- Concorrono alla formazione del reddito le ***variazioni delle rimanenze*** dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- Il valore rilevante ai fini fiscali è il ***minore tra il costo e il valore normale medio***
- Se in bilancio le rimanenze sono valutate a *costo medio ponderato*, a *Lifo* o a *Fifo*, tale valore viene mantenuto anche ai fini fiscali
- Diversamente, il legislatore fiscale prescrive il metodo del *Lifo a scatti*
- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

Rimanenze di lavori in corso su ordinazione

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Caratteristiche fondamentali:

  → *realizzazione di opere (beni o servizi) risultanti da un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questo indicate*

  → *esistenza di un apposito contratto stipulato con il committente, con definizione del corrispettivo pattuito*

  → *durata normalmente, ma non necessariamente, ultrannuale*

❖ *Criteri di valutazione*

- ***Metodo della "commessa completata"***

  → Art. 2426, 1° comma, n. 9

  iscrizione al ***costo di acquisto o di produzione***, ovvero al ***valore di realizzazione*** desumibile dall'andamento del mercato, se minore

- ***Metodo della "percentuale di completamento"***

  → Art. 2426, 1° comma, n. 11

  "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei ***corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza***"

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 93 del Tuir)*

- Concorrono alla formazione del reddito le ***variazioni delle rimanenze*** di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e ***di durata ultrannuale*** (la durata ultrannuale fiscalmente è un obbligo)
- La valutazione si effettua sulla base dei ***corrispettivi pattuiti***, con possibilità di valutazione al costo solo se è il metodo adottato per l'iscrizione in bilancio e previa autorizzazione dell'Ufficio Imposte
- I *corrispettivi liquidati a titolo definitivo* sono compresi tra i *ricavi*, non tra le rimanenze
- Altre disposizioni specifiche → maggiorazioni di prezzo

  → rischi contrattuali

La valutazione dei crediti

Crediti

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati

- Distinzioni:
  - in base alla natura economica
    - crediti commerciali
    - crediti finanziari
  - in base al soggetto debitore
    - crediti vs partecipate e partecipanti
    - crediti vs altri soggetti
  - in base alla durata
    - crediti a breve termine
    - crediti a m/l termine

❖ *Iscrizione in bilancio*

- ***Allocazione dei valori in bilancio***

  Stato patrimoniale, Attivo

  → ***voce B)III.2) Crediti:***

  a) verso imprese controllate
  b) verso imprese collegate
  c) verso controllanti
  d) verso altri

  - natura finanziaria
  - indicazione degli importi in scadenza entro 12 mesi

  → ***classe C)II. Crediti:***

  1) verso clienti
  2) verso imprese controllate
  3) verso imprese collegate
  4) verso controllanti
  4-bis) crediti tributari
  4-ter) imposte anticipate
  5) verso altri

  - natura non finanziaria
  - indicazione degli importi in scadenza oltre 12 mesi

❖ *Criteri di valutazione*

- ***Art. 2426, 1° comma, n. 8***

"i crediti devono essere iscritti secondo il

valore di presumibile realizzazione"

↓

Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori

❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 106 del Tuir)*

- Le ***svalutazioni dei crediti*** risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa)sono ***deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti***
- La ***deduzione non*** è ***più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*** a fine esercizio
- Sono deducibili le ***perdite su crediti***, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi